

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.302 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto

fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"*2-bis.* La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma *2-bis* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione"»;

2) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis.* In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) *all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».*

Art. 18.

18.300 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire la seguente:

«*c-ter)* all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

"*7-bis.* Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti terri-

toriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l’Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all’amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l’Agenzia può procedere all’assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.302 (testo 2)

I RELATORI

All’articolo 18, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nelle ipotesi di cui all’articolo 52, commi 7 e 8, l’Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni provvedimenti per la divisione del bene"».

Conseguentemente all’articolo 20, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

7. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in caso di confisca di beni oggetto di comunione, qualora il bene risulti indivisibile all’esito del procedimento previsto dal comma 7-bis dell’articolo 48, i partecipanti in buona fede possono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell’articolo 45, primo comma».

Art. 26.

26.0.300 (testo 2)/1

PANIZZA

All'emendamento 26.0.300 (testo 2), alla lettera b) ivi richiamata, sostituire le parole: «e a ciascuno dei soci o consorziati» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».

26.0.300 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, e a ciascuno dei soci o consorziati"».

26.0.100 (testo 2)

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati"».
